

L.R. Lombardia 5-12-2008 n. 31 (ARTT. 116 e 117).

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale.

Art. 116

Modalità di raccolta dei tartufi e divieti.

1. Su tutto il territorio regionale è consentita, nell'arco delle ventiquattro ore giornaliere, nei periodi stabiliti annualmente dai calendari di raccolta in relazione alle usanze locali, la raccolta dei tartufi commestibili compresi nell'elenco di cui all'*articolo 2 della legge 752/1985*.

2. La ricerca deve essere effettuata **con l'ausilio di non più di due cani appositamente addestrati**; lo scavo con attrezzi quali vanghetto o zappetta, di non oltre 4,5 centimetri di larghezza, deve avvenire solo dopo il rinvenimento del tartufo da parte del cane e deve essere limitato al punto ove lo stesso lo abbia iniziato ⁽³⁵²⁾.

3. È fatto obbligo di riempire con il terriccio asportato le buche create dall'estrazione dei tartufi.

4. Sono vietate:

a) la raccolta dei tartufi immaturi e di quelli non compresi nell'elenco delle specie ammesse al commercio ⁽³⁵³⁾;

b) nel periodo di raccolta dei tartufi, la lavorazione andante del terreno nelle zone tartufigene individuate nelle carte delle vocazioni e potenzialità tartufigene, fatte salve le operazioni direttamente connesse con le normali pratiche colturali.

⁽³⁵²⁾ Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera q), numero 1), *L.R. 1° febbraio 2010, n. 3*.

⁽³⁵³⁾ Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lettera q), numero 2), *L.R. 1° febbraio 2010, n. 3*.

Art. 117

Calendari di raccolta.

1. Fermi restando le limitazioni particolari e i divieti di raccolta di cui agli articoli 122 e 123, i calendari per la raccolta dei tartufi specificano i limiti e le modalità di raccolta dei tartufi nel corso dell'anno solare, indicando quantità e periodi di raccolta per le diverse specie e per le diverse località del territorio regionale, nonché qualsiasi altra limitazione ritenuta necessaria sulla base dell'andamento stagionale e delle esigenze di tutela ambientale.

2. Il dirigente competente, avvalendosi del collegio di esperti di cui all'articolo 119, predispone, anche sulla base delle proposte di cui al comma 3, e approva entro il 31 marzo di ogni anno i calendari di raccolta, a cui sono allegate cartografie in scala adeguata delle diverse zone nelle quali sono applicate limitazioni particolari alla raccolta, nonché tutta la documentazione descrittiva ritenuta necessaria.

3. La provincia di Sondrio e gli enti gestori dei parchi regionali, sentite le comunità montane, elaborano le proposte per il territorio di loro competenza, corredate di adeguata documentazione contenente le relative motivazioni tecniche e socio-economiche e le trasmettono alla Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno. ⁽³⁵⁵⁾

4. I calendari sono pubblicati sul BURL ed esposti negli albi pretori dei comuni ⁽³⁵⁶⁾.

⁽³⁵⁵⁾ Comma così modificato dall'art. 2, comma 4, lettera f), L.R. 25 marzo 2016, n. 7, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1, della stessa legge.

⁽³⁵⁶⁾ Il calendario di raccolta dei tartufi è stato approvato:

- per la stagione 2009-2010 con [D. Dirig. reg. 17 marzo 2009, n. 2566](#);
- per la stagione 2010-2011 con [D. Dirig. reg. 8 aprile 2010, n. 3490](#);
- per la stagione 2011-2012 con [D. Dirig. reg. 17 giugno 2011, n. 5496](#);
- per la stagione 2012-2013 con [D. Dirig. reg. 9 marzo 2012, n. 1957](#);
- per la stagione 2013-2014 con [D. Dirig. reg. 22 febbraio 2013, n. 1485](#);
- per la stagione 2014-2015 con [D. Dirig. reg. 26 marzo 2014, n. 2607](#);
- per la stagione 2015-2016 con [D. Dirig. reg. 20 marzo 2015, n. 2178](#);
- per la stagione 2016-2017 con [D. Dirig. reg. 14 marzo 2016, n. 1775](#).